

(N. 2403)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1952

Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 5000 lire della stima catastale 1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 « Norme per la istituzione dell'Opera per la valorizzazione della Sila » dispone che l'Opera provvede alle spese di funzionamento con un contributo annuo a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro ».

L'articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230 « Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori ionici contermini » prescrive: « i contributi previsti nell'articolo 8, lettera *b*) della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative soprainposte comunali e provinciali ».

Alla stregua di queste norme, l'Opera per la valorizzazione della Sila ha imposto indiscriminatamente il contributo su tutte le proprietà ricadenti nel comprensorio.

Una tale ingiusta applicazione del contributo va veduta anche come inevitabile conseguenza della profonda diversità fra le due leggi dianzi richiamate, diversità che si manifesta in modo particolare nella composizione degli organi direttivi degli enti da tali leggi rispettivamente istituiti. Infatti l'articolo 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, prevedeva per l'Opera per la valorizzazione della Sila un ampio Consiglio di amministrazione con la rappresentanza delle Amministrazioni delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio, delle Camere di commercio e delle Camere di lavoro di tali Provincie, delle Associazioni degli agricoltori e dei coltivatori diretti di Catanzaro nonché dei Comuni interessati e dei contribuenti tenuti al contributo previsto nell'articolo 8 della legge stessa.

Viceversa l'articolo 12 della legge 12 maggio 1950, modificando la disposizione sopra ricordata, attribuisce tutte le funzioni del Consiglio di amministrazione ad un presidente nominato dall'alto ed esclude, pertanto, fra gli altri anche i rappresentanti dei contribuenti, i quali non possono in alcun modo far sentire la loro voce e difendere i loro interessi.

Sottoposti in tal modo all'onere del contributo, applicato nella maniera indiscriminata che si è detto, i piccoli proprietari hanno veduto aggravarsi sensibilmente le proprie già difficili condizioni nelle quali versano a seguito della crisi di alcuni prodotti e dell'eccessivo fiscalismo.

Tutto ciò è in aperto contrasto con l'articolo 44 della nostra Costituzione che prevede aiuti per la piccola e media proprietà e provvedimenti in favore delle zone montane e con la politica che il Governo afferma di voler perseguire per la difesa e la tutela della proprietà coltivatrice.

S'impone, pertanto, la modifica delle norme sopra ricordate nel senso di esentare i piccoli proprietari dal pagamento del contributo il cui gettito complessivo deve prevedersi di gran lunga superiore a quello di lire 8.400.000 preventivato nel bilancio di previsione dell'Opera Sila per l'esercizio finanziario 1950-51.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I proprietari di terreni ricadenti nel comprensorio di cui all'articolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il cui reddito dominicale complessivo non superi le 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dal contributo disposto con la lettera b) dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.